



Comune di Bronte

(Provincia di Catania)

V AREA
Ufficio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 9/2/2016

OGGETTO: DECORO URBANO- ANTIVOLANTINAGGIO SELVAGGIO

IL SINDACO

PREMESSO che diverse aziende e/o imprese commerciali pubblicizzano i loro prodotti attraverso il sistema di volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario nelle vie, piazze, nelle cassette postali, androni dei condomini etc;

CONSIDERATO che la distribuzione indiscriminata di tali manifesti, volantini, opuscoli, o altro materiale pubblicitario nelle pubbliche vie, nelle piazze, negli androni dei condomini, nei contenitori privi di chiusura sporgenti sul suolo pubblico e/o privato soggetto a pubblico passaggio sul qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale è causa di deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico e dell'occlusione delle caditoie;

CONSIDERATO che quanto sopra descritto genera conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica, con l'aggravante del non facile reperimento a parte dell'Ente di uomini, mezzi e risorse finanziarie necessarie per intervenire con immediatezza per la raccolta e lo smaltimento di tale materiale pubblicitario;

RITENUTO, pertanto, indispensabile e necessario da parte di questa Amministrazione perseguire in modo rigoroso una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;

VISTA la L. n.689/81;

VISTO il D.M. 08/04/2008;

VISTI gli art.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

Art.1- È fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali della illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o privati.

Art.2- Altresì è vietato distribuire volantini, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto dei veicoli.

Art.3- È vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci.

Art.4- È vietato in tutto il territorio comunale il lancio di volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare.

Art.5- E' consentita, al fine di garantire la possibilità a chiunque di sponsorizzare nei limiti della legalità la propria attività commerciale, la distribuzione di volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitari "porta a porta" intesa esclusivamente come deposito degli stessi volantini nella cassetta della posta dei residenti e/o negli appositi spazi adibiti a scopi pubblicitari dei condomini. La distribuzione può avvenire esclusivamente in presenza di cassette postali che possano contenere per dimensioni i volantini pubblicitari senza possibilità che questi ultimi possano fuoriuscire dalle stesse e/o cadere. Laddove le cassette postali fossero ubicate all'esterno degli immobili privati solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensioni e quantità detti volantini.

Art.6- Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio effettuata nei modi disciplinati dalla presente ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini in aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati.

Art.7- Le ditte e/o incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno essere autorizzati dal Comando di P.M. previa comunicazione scritta da inviare almeno cinque giorni prima dell'inizio della distribuzione indicando il giorno di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella consegna dei volantini, allegando prova dell'avvenuto versamento del relativo tributo. Tale autorizzazione dovrà essere portata al seguito della persona addetta alla distribuzione, ed esibita a richiesta della Forza Pubblica

Art.8- I cittadini/utenti che accettano volantini o depliant, sono tenuti a non gettarli nella pubblica via, ma a conservarli per depositarli negli appositi contenitori; in caso contrario, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000;

art.9- Dalla seguente Ordinanza vengono escluse le attività di volantinaggio svolte da soggetti ed enti senza scopo di lucro sia che siano volontari o che si occupino di propaganda politica, a condizione che il volantinaggio sia effettuato direttamente tramite consegna a mano e in numero non maggiore di una copia per persona.

AVVERTE


Che i trasgressori della presente ordinanza, attività commerciali e/o beneficiarie di quanto riportato sul volantino, personale adibito alla distribuzione, sono soggetti, tranne che il reato da loro commesso costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento di una somma pari a € 200,00 così come stabilito con delibera di Giunta Municipale n° 10 del 12/12/2008 adottata ai sensi della legge 24/07/2008, n° 125 art 6 bis. la Violazione reiterata per tre volte durante l'anno solare, comporterà la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

DISPONE

a) Che la presente Ordinanza sia fruibile sull'albo pretorio e sia pubblicata sul sito del Comune di Bronte, nonché mediante affissione sulle vie pubbliche cittadine.

b) La Polizia Municipale, e gli altri corpi delle forze dell'ordine, presenti sul territorio del Comune di Bronte sono incaricati del controllo delle disposizioni contenute all'interno della seguente ordinanza con relativa applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soggetti trasgressori.

c) Avverso il presente provvedimento è proponibile un ricorso al T.A.R. Sicilia entro i 60 giorni (sessanta) dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale oppure in alternativa alla massima carica dello Stato, a norma di Legge.


IL SINDACO
(Avv. Graziano Calanna)